

AVVISO DI CANDIDATURA PER INDAGINE DI MERCATO PER PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO DEGLI IMMOBILI DA ESEGUIRSI NELLA PORZIONE DISMESSA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEL COMPENDIO DI PROPRIETÀ DELLO STATO DENOMINATO "EX CASERMA PEROTTI", SITO IN BOLOGNA – VIA CARLO MARX N. 2 (SCHEDA BOB0242).

CIG 8036832B90 - CUP G34C19000030001

FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 30/09/2019)

Domanda n.1:

oltre al possesso della Soa richiesta, non è indicato se l'iscrizione alla categoria 10 albo gestori ambientali per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto è obbligatoria o può essere subappaltata, necessita di questa informazione per capire se possiamo fare domanda di partecipazione come impresa singola o dobbiamo fare un raggruppamento?

Risposta:

l'importo inerente lo smaltimento dell'amianto è di importo inferiore al 2%, pertanto sub affidabile, se non in possesso della specifica categoria.

Domanda n.2:

non avendo il volume d'affari in lavorazioni di demolizione e non avendo ancora conseguito l'attestazione, se possibile partecipare alla manifestazione d'interesse come impresa singola usufruendo dell'istituto dell'avvilimento?

Risposta:

Premesso che ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 non sussistono divieti all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento per la categoria OS23, si ritiene che anche un'impresa del tutto sprovvista dell'attestazione SOA può ricorrere all'avvalimento dell'attestazione SOA, purchè operi abitualmente nel settore di attività nel quale si colloca l'oggetto della gara, come risulta dall'iscrizione alla CCIAA (AVCP det. 2/2012; TAR Campania Napoli 23.6.2011, n. 3326; parere AVCP n. 80 del 5.5.2011), presentando per intero la documentazione ai fini dell'avvalimento prevista ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si specifica altresì che ai sensi dell'art. 89 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in sede di richiesta di partecipazione all'indagine di mercato, così come in sede di gara, il concorrente non potrà avvalersi di impresa ausiliaria che partecipa alla stessa gara, sia essa come concorrente che come ausiliaria di altre. Pertanto il concorrente dovrà indicare in sede di candidatura il nominativo dell'eventuale ausiliaria.

Il RUP
Arch. Andrea Franco Falzone

